

O.d.G. del 10/08/2010

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 10

Deliberazione n° 59 del 10.8.2010

OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N° 1172/2007 – AMAT S.P.A C/ RANUCCI ANTONIO. DECISIONI CONSEQUENZIALI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Premesso che:

- Con deliberazione del 15/11/2005 l'Assemblea ordinaria dell'AMAT S.p.A. revocava l'intero Consiglio di Amministrazione della Società, composto dai signori Enzo Manco (Presidente), Domenico Abrescia (Vice-Presidente), Carlo Boschetti, Alberto Messinese, Ugo Fortunato Troncone, Antonio Citrea, Massimiliano Russo, Antonio Ranucci, Francesco Ippolito, tutti Componenti, per inadempienze in cui lo stesso era incorso, nominando nuovi componenti in sostituzione di quelli revocati;
- Con deliberazione del 14/02/2006 l'Assemblea nominava nuovamente componente del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., tra gli altri, il sig. Antonio Ranucci;
- Con deliberazione del 21/09/2006 l'Assemblea dell'AMAT S.p.A. deliberava nuovamente la revoca di tutti gli amministratori in carica (tra i quali il sig. Antonio Ranucci), sostituendo gli stessi con nuovi amministratori;
- Con decreto ingiuntivo n° 1172/2008 (R.G. 7287/2007) il sig. Antonio Ranucci, rappresentato dall'avvocato Rocco Suma, intimava il pagamento delle indennità di carica, relative al periodo che intercorre tra il 15/11/2005 ed il 14/02/2006, per la complessiva somma di € 6.120, 59, oltre a svalutazione monetaria ed interessi dal sorgere del credito fino al soddisfo, spese e competenze del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 705,00, IVA e CAP e spese generali come per legge (all. 1);
- Per tale giudizio l'AMAT S.p.A. affidava la sua difesa all'avvocato Bruno Decorato, che contestava l'assunto della controparte e chiedeva il rigetto della pretesa attorea (all. 2);
- All'udienza del 21/04/2008 il difensore del sig. Antonio Ranucci depositava atto di rinuncia al decreto ingiuntivo, ma non al diritto vantato, sottoscritto dal solo avvocato Rocco Suma, aderen-

do all'eccezione di incompetenza del Giudice adito formulata dal legale aziendale. In quella sede, rilevata, nell'interesse dell'Azienda, l'inefficacia giuridica dell'atto vantato perché non portato a conoscenza della parte costituita con atto stragiudiziale ritualmente notificato, il giudice si riservava di provvedere. (all. 3)

– Il 22/05/2008 il giudice scioglieva la riserva disponendo la notifica all'AMAT S.p.A. del citato atto di rinuncia e concedeva termine, rinviando al causa all'udienza del 29/09/2008 per l'eventuale accettazione della rinuncia da parte della Società opponente

– Si susseguivano ulteriori rinvii del giudizio;

– In vista della nuova udienza del 24/03/2010 il legale aziendale ha conseguentemente chiesto di conoscere le determinazioni dell'Azienda rappresentando che, ai fini della declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c, l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia stata una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, precisando che "tale interesse non sussiste allorquando la costituzione sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali" (Cass. Civ. Sez. I, 11.10.1999, n° 11384);

– L'argomento posto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. del 25/03/2010 veniva ritirato;

– All'udienza del 24/03/2010 il giudice incaricato, dottoressa Lastella, rinviava la causa all'udienza del 27/09/2010 per permettere all'attore di notificare, ritualmente, all'Azienda la rinuncia al decreto ingiuntivo;

– In vista della prossima udienza per il legale aziendale si ripropone la necessità di conoscere in tempo utile se l'Azienda intenda accettare o meno la rinuncia al decreto ingiuntivo proposta dall'attore, con compensazione delle spese legali;

– Ai fini della decisione il legale aziendale, in riscontro ad una richiesta di ulteriori chiarimenti sullo specifico punto, ha prodotto il 19/07/2010, ns.prot. 13768, un parere sull'argomento evidenziando, oltre a quanto esposto con nota del 23/04/2008, ns. prot. 7801 sopra richiamato, che secondo un orientamento esposto dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. I, 21.06.2002, n° 9066) "l'estinzione del processo può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo; quando cioè (come nel caso in esame alla luce dell'eccepita incompetenza del giudice adito) essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo";

- Lo stesso legale per completezza espositiva ha aggiunto che avverso l'eventuale provvedimento del giudice, che dichiara estinto il processo compensando le spese di giudizio, è esperibile l'atto di appello (Cass. Civ. Sez. II, 10.10.2006, n° 21707).
- Esaminata la relazione che precede;
- Visti gli atti;
- Visto il codice civile e lo Statuto della Società;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

STUDIO LEGALE DECORATO

74100 TARANTO - VIA MAZZINI, 42 - TEL. E FAX 099.4594742

Avv. BRUNO DECORATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv. MARIA PIA LAGHEZZA
Avv. ELISABETTA SPALLUTO
Avv. PAOLA DI GIORGIO
Dott. PATRIZIA CARAMIA

Taranto, 19 Luglio 2010

Raccomandata a mani

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A
Via C. Battisti n° 657
74100 TARANTO

13768

Prot. N. 19 LUG. 2010

DE	PRESIDENTE	<input type="checkbox"/>
DG	DIRETTORE GENERALE	<input type="checkbox"/>
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DT	DIRETTORE TECNICO	<input type="checkbox"/>
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	<input type="checkbox"/>
UAG	AFFARI GEN. R. SINISTRO	<input checked="" type="checkbox"/>
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	<input type="checkbox"/>
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	<input type="checkbox"/>
UI	INFORMATICA	<input type="checkbox"/>
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	<input type="checkbox"/>
UT	TECNICO	<input type="checkbox"/>
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	<input type="checkbox"/>
URG	RACIONERIA / ECONOMATO	<input type="checkbox"/>
STC	STAFF QUALITÀ	<input type="checkbox"/>

Oggetto: Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro - Opposizione a decreto ingiuntivo n° 1172/2007 - A.M.A.T. S.p.A. / RANUCCI Antonio - Rinuncia al D.I. da parte del Sig. Ranucci - Richiesta parere in merito all'accettazione della predetta rinuncia.

In riferimento all'oggetto innanzi evidenziato e facendo seguito alla Vs. comunicazione prot. n° 13625_UAG del 15.7. u.s., lo scrivente viene richiesto di esprimere un parere in merito alla eventuale accettazione dell'atto di rinuncia al Decreto Ingiuntivo n° 1172/2007, notificatoVi ad istanza del Sig. Ranucci Antonio.

Premesso, preliminarmente, che la rinuncia al D.I. per cui è causa è stata ritualmente notificata alla parte personalmente (AMAT Spa) ad istanza del ricorrente Ranucci, lo scrivente ritiene opportuno far presente quanto segue :

1) Con l'atto di rinuncia dell'8.6.2010, il Sig. Ranucci Antonio ha dichiarato di rinunciare al Decreto Ingiuntivo n° 1172/2007 ma non al diritto vantato, aderendo all'eccezione di incompetenza del Giudice adito dallo scrivente formulata con l'atto di opposizione a D.I.

2) Il Sig. Ranucci, inoltre, ha chiesto al Tribunale di Taranto di disporre la cancellazione della causa dal ruolo, con compensazione integrale delle spese di lite.

3) A tal proposito, lo scrivente rileva che l'Art. 306 C.p.c. dispone che " *il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. Il Giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.*

SIRICEVE TUTTI I GIORNI ESCLUSO IL SABATO - ORE 17 - 20

STUDIO LEGALE DECORATO

74100 TARANTO - VIA MAZZINI, 42 - TEL. E FAX 099.4594742

Avv. BRUNO DECORATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv. MARIA PIA LAGHEZZA
Avv. ELISABETTA SPALLUTO
Avv. PAOLA DI GIORGIO
Dott. PATRIZIA CARAMIA

Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile.

Con riferimento al predetto articolo, peraltro, corre obbligo evidenziare che - ai fini della declaratoria di estinzione del processo - l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio (della qual cosa, sostanzialmente, si tratta nella fattispecie in esame) è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio : " *tale interesse non sussiste allorquando la costituzione sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali* " (Cfr., CASS. CIV., SEZ. I, 11.10.1999, n° 11384 ").

In particolare, CASS. CIV., SEZ. I., 21.6.2002, n° 9066 ha statuito che " *l'estinzione del processo può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo; quando, cioè (come nel caso in esame, alla luce della eccepita incompetenza del Giudice adito) essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo* " .

Conclusivamente, a prescindere dalla declaratoria di estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio da parte del Sig. Ranucci (che potrebbe essere disposta dal Giudice anche d'ufficio), ove Codesta Società dovesse accettare la predetta rinuncia non potrebbe apporre alla stessa riserve o condizioni (in particolare, sulla regolamentazione delle spese).

Nel caso in cui, invece, la Società dovesse decidere di non accettare la rinuncia al D.I. volendo insistere sulla corresponsione delle spese di lite, il Tribunale di Taranto dovrebbe dichiarare cessata la materia del contendere e condannare il Ranucci alle spese, non essendo su di esse intervenuto alcun accordo tra le parti.

Per completezza espositiva, mette conto aggiungere che l'eventuale provvedimento col quale il Giudice - dinanzi alla rinuncia agli atti formulata dal

STUDIO LEGALE DECORATO

74100 TARANTO - VIA MAZZINI, 42 - TEL. E FAX 099.4594742

Avv. BRUNO DECORATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Avv. MARIA PIA LAGHEZZA
Avv. ELISABETTA SPALLUTO
Avv. PAOLA DI GIORGIO
Dott. PATRIZIA CARAMIA

Ranucci - nel dichiarare estinto il giudizio compensi le spese (cosa assai probabile nel rito del lavoro), " è *abnorme e inidoneo a passare in giudicato, con la conseguenza che avverso tale provvedimento è esperibile l'appello* " (in tal senso, CASS. CIV., SEZ. II, 10.10.2006, n° 21707).

Di quanto sopra è il richiesto parere.

Distinti saluti.

Avv. Bruno DECORATO

